



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione  
d'Archivio 2.4

**GIUNTA COMUNALE**  
**SEDUTA DEL 06/11/2018**

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Novembre, alle ore 08:30, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Bruna Sibille la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 212 / 2018**

Punto numero 4 dell'ordine del giorno

**OGGETTO: ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART.65 LEGGE 23.12.1998 N. 448). ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART.74 DEL D.L.G.S.26.03.2001, N.151). INDICAZIONE AGLI UFFICI.**

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Vice Sindaco	BORRELLI MASSIMO	X	
3	Assessore	BAILO FABIO		X
4	Assessore	CRAVERO SARA	X	
5	Assessore	FOGLIATO GIOVANNI	X	
6	Assessore	MESSA LUCIANO	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo, invita la Giunta a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su relazione dell'Assessore ai Servizi alla Persona.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, su impulso dell'Assessore ai Servizi alla Persona.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione

Premesso che:

- l'articolo 65 della legge 23.12.1998, n. 488 prevede la concessione da parte dei Comuni di un assegno a favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti, con almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, che risultano in possesso di un reddito non superiore a un determinato valore ISEE;
- la richiesta per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio e che, ai Comuni, è attribuito il potere concessorio del beneficio il quale viene successivamente erogato dall'INPS sulla base dei dati trasmessi dal Comune;
- l'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già art. 66 della Legge 23.12.1998 n. 448), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;
- anche la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base dei dati comunicati dal Comune.

Rilevato che in base alla normativa nazionale vigente in materia e alle indicazioni fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta ai residenti che siano:

- cittadini italiani
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
- cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria.

Rilevato che, per l'assegno di maternità di base, la normativa vigente prevede la concessione del beneficio alle donne residenti che siano:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs n. 3/2007)
- cittadine non comunitarie ma in possesso della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea
- cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico.

Dato atto che:

- gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia prevedono la parità di trattamento nell'ambito della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;
- analogamente, la Direttiva Europea n. 2011/98, all'art. 12, prevede il divieto di discriminazione

e la parità di trattamento nella materia della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei loro familiari

Rilevato che, nonostante la suddetta parità di trattamento prevista dalla Direttiva Europea 2011/98 e dagli Accordi Euromediterranei, l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuano a sostenere che le prestazioni sociali in oggetto, per i cittadini di Paesi Terzi, siano ancorate al possesso, da parte dei richiedenti, del permesso di soggiorno per "lungo soggiornanti" ed in tal modo espongono gli Enti Locali a contenziosi giudiziari che si sono conclusi finora in senso sfavorevole ai Comuni, determinando per gli stessi anche l'accollo delle conseguenti spese legali;

Rilevato inoltre che, come già avvenuto in passato per i cittadini in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, il cui diritto agli assegni in oggetto è stato riconosciuto solo con la Legge 06.08.2013, n. 97, sono sempre più numerose le azioni giudiziarie proposte nei confronti dei Comuni e dell'INPS, volte al riconoscimento di tali benefici a tutti gli stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno, in virtù della normativa comunitaria che prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori stranieri nei settori della "sicurezza sociale" e a coloro che possono avvalersi della clausola di parità di trattamento in materia di "sicurezza sociale" contemplata dagli Accordi Euromediterranei sopra menzionati;

Considerato che:

- molti giudici in merito si sono già espressi in tal senso, ordinando la corresponsione delle prestazioni e condannando i Comuni al pagamento delle spese processuali: Tribunale di Verona (ordinanza del 13.05.2014), Tribunale di Alessandria (ordinanza del 09.12.2014, del 25.05.2015 e del 17.06.2015), Corte di Appello di Trento (sentenza n. 42 del 30.05.2014), Tribunale di Bergamo (ordinanza del 30.03.2014 ordinanza n. 5425 del 10.10.2017), Tribunale di Ivrea (ordinanza del 24.04.2014), Tribunale di Milano (ordinanza del 06.11.2015, ordinanza del 27.06.2017), Tribunale di Firenze (ordinanza del 25.01.2016), Corte di Appello di Firenze sentenza n. 914 del 02.10.2017;
- la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, e dunque tra cittadino italiano e cittadino straniero, nell'accesso alle prestazioni sociali (sentenze nn. 222/2013, 40/2011, 187/2010);
- diversi atti della Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art.4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "Diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente nell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornanti di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE);

Dato atto che:

- i predetti benefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento;
- pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali richiesti, l'applicazione per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifico riferimento al più generale "settore della sicurezza sociale" (richiamato dal regolamento CEE n. 1408/1971, art.4) conferma la possibilità di estendere la concessione dei benefici richiesti anche ai cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di "soggiornanti di lungo periodo";
- nelle situazioni di conflitto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile una interpretazione conforme, va applicato il principio della prevalenza del Diritto dell'Unione ( Corte Costituzionale 170/1984, 389/1989, 168/1991);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il principio del primato del diritto europeo che garantisce la sua superiorità rispetto ai diritti nazionali e si applica a tutti gli atti

nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare ecc..) che sia stato emesso dal potere legislativo o esecutivo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato del diritto europeo e la giurisprudenza deve pertanto rispettare il diritto comunitario;

- tale principio è stato sancito anche dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” che all’art. 34 riconosce “...il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali...a ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione...conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali...”;

- la Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17966/2011 (che ha riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità ad un extracomunitario in possesso del permesso semplice in applicazione della normativa CEE di riferimento) ribadisce la corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario;

Vista la nota del 20.01.2015, trasmessa ai Comuni italiani, nella quale l’Associazione Nazionale Comuni Italiani- ANCI – prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee, relativamente all’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, individua le seguenti categorie di cittadini di paesi terzi per i quali vige il divieto di discriminazione e il principio di parità di trattamento in materia sociale:

-Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti

-Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti

-Cittadino titolare di protezione sussidiaria

-Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti

-Cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

-Cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

-Cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari

-Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse del D.lgs. 40/2014;

Rilevato che con Prot. Pec 29525/2018 la Direzione Centrale INPS, in risposta ad un quesito posto dal nostro Comune relativamente all’accesso all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di una cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico per lavoro di cui al D. Lgs n. 40/2014, ha affermato che “ il ruolo dell’Istituto si sostanzia esclusivamente nel pagamento del beneficio sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, ai quali compete l’attività istruttoria e la potestà concessiva del beneficio stesso (artt. 17 e ss.del D.I. 452/2000). Alla luce di quanto sopra esposto, si ricorda che l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di interpretare le norme dell’ordinamento interno in conformità alle norme del Diritto dell’Unione Europea ovvero, in caso di loro incompatibilità, di disapplicare le norme interne a favore di quelle del diritto dell’Unione, grava, nel caso dell’assegno per il nucleo familiare, sui Comuni e non sull’Istituto”;

Rilevato che analogo risposta è stata inoltrata al Comune di Pozzonovo (PD) relativamente al quesito sulla concessione dell’assegno di maternità di base alle cittadine extracomunitarie in possesso di un regolare permesso di soggiorno ancorchè a tempo determinato;

Considerato che, per l'effetto dell'evoluzione del quadro normativo comunitario regolante la materia della "sicurezza sociale" ed anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale possono quindi ritenersi superate le limitazioni dei soggetti destinatari de quibus, così come contenute nell'art. 65 della Legge n. 448/1998 e nell'art.74 del D.lgsa 151/2001;

Atteso che la materia della sicurezza sociale rientra fra le materie regolate dal diritto della Unione e che l'assegno di maternità e l'assegno per i nuclei familiari numerosi rientrano nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e che la loro regolamentazione pertanto non può violare le norme della Carta dei diritti fondamentali della Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione;

Dato atto pertanto che la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione, va disapplicata e va affermato il diritto del richiedente ad ottenere la prestazione richiesta;

Ritenuto quindi di riconoscere anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti, che presentano domanda assegno di maternità e l'assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, pur in mancanza del requisito della carta di soggiorno e considerato che l'erogazione dell'assegno viene effettuata dall'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune e fatti salvi tutti gli altri requisiti;

Considerato che, comunque l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 del citato art. 74 del D.LGS. 151/2001 (Assegno di maternità) e del comma 2 dell'art. 65 della L. 448/1998 (assegno nuclei familiari numerosi);

Dato atto che il provvedimento in oggetto non comporta oneri finanziari sul Bilancio Comunale, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS, ma preserva l'Ente, in via di autotutela, da contenziosi che, in base alla giurisprudenza e sentenze succitate, vedono i Comuni soccombere in giudizio, salvo l'ipotesi che lo Stato non intenda agire nei confronti dei Comuni per recuperare quanto erogato da eventuali azioni giudiziarie e dai costi conseguenti.

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Fabio SMAREGLIA, che si allega alla presente deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di recepire, in via di autotutela, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di Assegno di maternità di base e Assegno nucleo familiare numeroso, concessi dal Comune ed erogati dall'INPS.

2. Di dare indicazioni all'Ufficio competente di accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo, e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti amministrativi, della portata applicativa immediata e diretta delle previsioni contenute negli Accordi Euromediterranei e nella Direttiva 2011/98/UE, le domande di assegno di maternità (art. 74 del D.Lgs 151/2001) e assegno nucleo familiare numeroso (art. 65 della L. 448/1998) presentate dalle seguenti categorie di cittadini appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti per i quali non è possibile adottare disparità di trattamento

rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione:

- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004);
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE883/2004);
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs. n. 251/2007, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art.28);
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art.1 Reg. UE 1231/2010);
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione (art. 19 del D.Lgs 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE art. 24) o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 L. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013. Circolare INPS n. 5 del 15/01/2014. Art. 12 c.1 lett.e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal D.Lgs.40/14;
- Cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 65 L. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE);
- Cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei. (Le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi hanno rango di norme comunitarie);
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari (art. 12 comma1 lett e) della Direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall'art.1 comma1. lettera b) del D.Lgs 40/2014 di attuazione della direttiva.

3. Di comunicare la presente deliberazione all'INPS per conoscenza, per la valutazione di propria competenza ed eventualmente per l'assunzione dei relativi provvedimenti.

4. Di demandare al Responsabile della Ripartizione Servizi alla Persona l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Bruna Sibille

Il Segretario Generale  
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)